



412.10511_720.pdf

Limitazioni di responsabilità

In Svizzera e a livello internazionale

Responsabilità in caso di sinistri

Nel trasporto di merci in caso di sinistri legati al danneggiamento, alla perdita o al ritardo nella consegna delle merci, la responsabilità cade a seconda singola della modalità di trasporto. Tuttavia il risarcimento danni a seconda delle modalità di trasporto viene effettuato solo fino a un determinato massimale, che spesso è notevolmente inferiore al valore effettivo delle merci.

Limitazioni di responsabilità

Nella seguente tabella sono riportate le limitazioni di responsabilità legate alle singole modalità di trasporto. Il vettore risponde per tutto il tempo in cui la merce si trova sotto la sua custodia. Le indicazioni riportate sono ricavate da regolamentazioni legali nazionali e internazionali. Tuttavia sono determinanti le rispettive disposizioni concordate dalle parti contraenti.

Da tenere presente in caso di sinistro:

Se si verifica un sinistro si devono informare subito i partner contrattuali coinvolti. In caso di danni identificabili esternamente si deve presentare reclamo al vettore al momento della consegna della merce. I danni occulti devono essere segnalati subito dopo il loro rilevamento e comunque al più tardi entro il termine indicato nella tabella.

Nel caso di danni identificabili esternamente, all'accettazione della merce si devono inoltre annotare le riserve sulla bolla di consegna o sulla lettera di vettura per iscritto e in modo specifico. In assenza di tale nota, la richiesta di risarcimento non è sostenibile. L'azienda di trasporto ha il diritto di rifiutare la responsabilità.

Le richieste di risarcimento danni scadono dopo un anno. Nel trasporto aereo ("Convenzione di Montreal") e marittimo ("Regole di Amburgo") i diritti decadono al termine di due anni dopo la consegna della merce.

Base giuridica	Limitazioni di responsabilità	Segnalazione di danni occulti
Trasporto per ferrovia		
Legge svizzera sul trasporto 1985 e Ordinanza sul trasporto 1986	Perdita: 150 CHF per kg lordo più nolo, dazi, spese Danneggiamento: deprezzamento percentuale del bene Ritardo: → 500 CHF per spedizione di collettame per danni dovuti → 2000 CHF per carrozza	7 giorni
Regole uniformi relative al contratto di trasporto internazionale delle merci (CIM) 1999, Appendice B	Perdita: 17 DSP per kg lordo più nolo, dazi, spese Danneggiamento: deprezzamento percentuale del bene Ritardo: importo quadruplo del nolo	7 giorni
Trasporto su strada – nazionale		
Codice delle obbligazioni svizzero (CO), art. 440 e segg. o se concordato:	Perdita, danneggiamento o ritardo: Risarcimento completo del valore	8 giorni
Disposizioni ASTAG 2017	Perdita o danneggiamento: → 15 CHF per kg di peso effettivo del nolo → 40 000 CHF per evento Ritardo: importo del nolo concordato (se concordato)	8 giorni
CG SPEDLOGSWISS 2005	Perdita o danneggiamento: → 8.33 DSP per kg lordo → 20 000 DSP per evento Ritardo: importo del nolo	8 giorni
Trasporto su strada – transfrontaliero		
Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR 1956)	Perdita o danneggiamento: → 8.33 DSP per kg di peso lordo più nolo, dazi, spese → Paesi che non hanno ratificato la convenzione: 25 “franchi oro” per kg di peso lordo più nolo, dazi, spese Ritardo: importo del nolo	7 giorni
Trasporto aereo		
Convenzione di Varsavia (1929) nella versione del Protocollo dell’Aja (1955) e Protocollo di Montreal n. 4 (1975); deliberazione ICAO 2019	Perdita, danneggiamento o ritardo: → 22 DSP per kg → Paesi che non hanno ratificato i protocolli di Montreal: 250 “franchi oro” per kg	14 giorni
Trasporto marittimo		
Regole dell’Aja 1924	Perdita o danneggiamento: 100 lire sterline per confezione o unità di carico	3 giorni
Regole dell’Aja-Visby 1968 e protocollo addizionale 1979	Perdita o danneggiamento: → 666.67 DSP per confezione o unità di carico → 2 DSP per kg lordo → Paesi che non hanno ratificato le Regole dell’Aja-Visby: → 10 000 “franchi oro” per unità di carico o 30 “franchi oro” per kg	3 giorni
Regole di Amburgo 1978	Perdita o danneggiamento: → 835 DSP per confezione o unità di carico → 2.5 DSP per kg lordo Ritardo: importo del nolo moltiplicato per 2,5	15 giorni

Base giuridica	Limitazioni di responsabilità	Segnalazione di danni occulti
Navigazione fluviale		
Schweizer Rheintransportbedingungen (Condizioni svizzere per il trasporto sul Reno, SRTB) 2002	Perdita o danneggiamento: → 250 DSP per confezione o unità di carico → 1 DSP per kg → 1500 DSP per container senza merce → 20 000 DSP per container con merce → 500 000 DSP per evento Ritardo: importo singolo del nolo	3 giorni
Legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (LNM), Ordinanza sulla navigazione marittima (ONM)	Perdita, danneggiamento o ritardo: se polizza di carico, responsabilità secondo LNM/ONM → 666.67 DSP per pezzo/unità di trasporto → 2 DSP per kg di peso lordo delle merci	3 giorni
Trasporto combinato (multimodale)		
Regole UNCTAD/CCI applicabili ai documenti di trasporto multimodale	Perdita o danneggiamento: → 2 DSP per kg → 666.67 DSP per pezzo/unità di trasporto	variabile
Spedizioniere, depositario, agente marittimo		
Di regola la versione rispettivamente valida delle CG SPEDLOGSWISS	Perdita o danneggiamento: → 8.33 DSP per kg lordo → 20 000 DSP per evento Ritardo: importo del nolo	8 giorni o termine a cui il vettore che effettua la consegna lega la propria responsabilità
Posta		
Secondo le condizioni generali (CG) "Servizi postali" della Posta		Nazionale: 8 giorni Esteri: 7 giorni
Servizio corriere		
Secondo condizioni da concordare		

La tabella comprende solo indicazioni iniziali su convenzioni e disposizioni di legge nazionali e internazionali e non ha alcuna pretesa di completezza. Nonostante le informazioni siano state redatte con la massima attenzione, la Basilese Assicurazioni declina la responsabilità per la correttezza, la completezza e l'attualità dei contenuti. Sono determinanti le relative disposizioni contrattuali ovvero legali rispettivamente in vigore.

Abbreviazioni

ASTAG	Associazione svizzera dei trasportatori stradali
CIM	Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci)
CMR	Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Organizzazione internazionale dell'aviazione civile)
ICC	International Chamber of Commerce (Camera di commercio internazionale)
SPEDLOGSWISS	Associazione Svizzera delle Imprese di Spedizione e Logistica
DSP	Diritti speciali di prelievo
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development (Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo)

Vantaggio di un'assicurazione trasporti

Le somme massime per le quali i singoli trasportatori devono rispondere ai reclami nel trasporto di merci sono spesso molto inferiori al valore effettivo della merce trasportate. Per questo motivo si consiglia di stipulare un'assicurazione trasporti "da sede a sede" con copertura completa dei rischi.

Vi forniamo una protezione competente e affidabile contro i rischi finanziari ai quali sono esposti i vostri beni durante il trasporto assicurato.